



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia



Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500
Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it
COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

CIRCOLARE n° 40

Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
All'Ufficio alunni

OGGETTO: iscrizione di alunni ripetenti

Al fine di fornire indicazioni alle famiglie e agli uffici amministrativi addetti agli alunni, si ritiene opportuno richiamare la normativa sulle iscrizioni di alunni che hanno frequentato due volte la stessa classe (una ripetenza).

In caso di due bocciature consecutive (per un alunno che non si trovi in condizione di disabilità certificata) non è ammessa la seconda ripetenza, ovvero la frequenza per tre volte della stessa classe, a meno che il Collegio dei Docenti non esprima delibera motivata consentendo all'alunno la seconda ripetenza.

Ai sensi dell'art.192 c.4 del D.Lgs n° 297/94: "Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno".

Per gli alunni con disabilità certificata, la Legge 104/92, all'art. 14 (Modalità di attuazione dell'integrazione), comma 1 lettera c) prevede: "a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi".

Pertanto, in caso di seconda non ammissione dell'alunno alla classe successiva, se l'alunno presenterà nuovamente domanda di iscrizione a scuola, l'Ufficio alunni orienterà l'alunno per una eventuale iscrizione in altra scuola. In caso di impossibilità motivata delle altre scuole di accogliere l'alunno, l'Ufficio alunni lo comunicherà al Dirigente Scolastico, che, dopo aver preso visione dei riscontri motivati delle altre scuole, convocherà il Collegio dei Docenti, per deliberare sull'eventuale iscrizione dell'alunno, ovvero sulla frequenza per la terza volta della stessa classe.

In caso di deliberazione negativa, la scuola si interfacerà con le altre scuole ed, eventualmente, con gli Uffici superiori, al fine di garantire il diritto allo studio dell'alunno.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonella Mongiardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93